



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

OGGETTO: Graduatorie di merito e Graduatorie ad esaurimento – Operazioni di cancellazione

In virtù di quanto previsto dall'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento a tutte le graduatorie concorsuali e alle graduatorie ad esaurimento, codesti uffici vorranno provvedere:

1. alla cancellazione dei docenti rinunciatari alla nomina in ruolo (intendendo come tali tutti coloro che si trovano in posizione di graduatoria superiore a quella dell'ultimo nominato non riservista) dalla specifica graduatoria;
2. alla cancellazione dei docenti che abbiano positivamente superato la valutazione finale e siano confermati in ruolo presso l'istituzione scolastica ove abbiano svolto il periodo di prova, così come previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che dispone: *“In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova”*. Per completezza, si chiarisce che siffatte operazioni non riguarderanno i docenti iscritti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. “GPS”).

In altri termini, i docenti interessati di cui al punto 2. sono coloro che cumulativamente:

- a. siano stati immessi in ruolo o abbiano avuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dall'anno scolastico 2023/2024;
- b. nell'a.s. 2024/25 abbiano svolto il periodo di prova;
- c. dall'a.s. 2025/26 siano stati confermati in ruolo.

Le operazioni così delineate dovranno essere completate entro il 31 ottobre p.v., fatta salva l'urgenza di intervenire sulle graduatorie che sono tutt'ora utilizzate ai fini degli scorrimenti per le immissioni in ruolo.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo



MARIA ASSUNTA
PALERMO
Ministero dell'Istruzione e
del Merito
17.09.2025 15:38:00
GMT+01:00

Cancellazione dalle graduatorie: la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Le indicazioni ministeriali

Con una nota del 17 settembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito agli Uffici scolastici regionali le istruzioni operative per la cancellazione dei docenti dalle graduatorie di merito e dalle graduatorie ad esaurimento. L'intervento è previsto dall'articolo 399 del decreto legislativo 297/1994 e dall'articolo 13 del decreto legislativo 59/2017.

I casi di cancellazione

Il provvedimento riguarda due specifiche situazioni:

- docenti che hanno rinunciato alla nomina in ruolo pur essendo collocati in posizione utile in graduatoria;
- docenti che hanno svolto e superato positivamente l'anno di prova e sono stati confermati in ruolo a partire dall'anno scolastico 2025/26, dopo aver ricevuto un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo o un'immissione a tempo indeterminato dal 2023/24.

In questi casi, i docenti vengono cancellati da tutte le altre graduatorie di merito, di istituto o ad esaurimento in cui risultano ancora presenti.

Le esclusioni

Il Ministero ha chiarito che la disposizione non riguarda le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che restano escluse dalle operazioni di cancellazione.

Scadenze operative

Gli Uffici scolastici regionali dovranno completare le procedure entro il **31 ottobre 2025**, con priorità per quelle graduatorie che risultano ancora utilizzate per gli scorrimenti e le nuove immissioni in ruolo.

Scheda a cura della redazione di OrizzonteScuola

Copyright

Proprietario OrizzonteScuola SRL - Via J. A. Spataro 97100 Ragusa

Società iscritta al registro delle imprese di Ragusa - P. IVA 01492590888 - Iscrizione al ROC 25083